

## XIX CONGRESSO TERRITORIALE UST CISL SONDRIO

# REGOLAMENTO ATTUAZIONE STATUTO

### PARTE I

#### NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

#### Capitolo I – Iscrizione e Tesseramento

##### Articolo 1

**La domanda di** iscrizione alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (da qui in poi CISL) deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato Territoriale di Federazione di Categoria competente.

**Qualora fossero** noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto Confederale, la Segreteria del Sindacato Territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

**Contro la delibera** di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale di Categoria, che decide, in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

##### Articolo 2

**L'iscrizione alla CISL** va fatta alla Categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.

**I lavoratori in quiescenza** si iscrivono alla Categoria dei pensionati.

**I lavoratori in quiescenza** che continuano a svolgere una attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella nuova Categoria dei lavoratori attivi di appartenenza.

**I dirigenti** in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di Categoria iscriversi con riferimento all'art.31 L. 300/70 e all'art. 3 D.Lgs 564/96.

**Le Federazioni** ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

**A tale fine** il programma per la gestione on-line delle iscritte e degli iscritti, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.

**Il completamento** dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

##### Articolo 3

**L'iscrizione alla CISL** decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dei versamenti dei relativi contributi.

**All'iscritto** sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

**All'inizio di** ciascun anno e comune entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l'anno in corso.

##### Articolo 4

**Ai sensi dell'art. 11** dello Statuto dell'Unione Sindacale Regionale (da qui in poi USR) i soci espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale del Sindacato Territoriale di Categoria di appartenenza. **La richiesta di** iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo/Consiglio Generale medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

**I soci espulsi** dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale della Federazione di Categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione.

**La ratifica della** struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo Direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

## **CAPITOLO II – LE INCOMPATIBILITA' FUNZIONALI**

### **Articolo 5**

**Al fine di** dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 dello Statuto USR, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite, le seguenti "incompatibilità funzionali":

- a) Incarichi di Governo, Giunta Regionale, provinciale, Associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) Candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative Nazionali, Regionali, provinciali, Associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche Sindacali saranno definiti nel presente Regolamento;
- c) Incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, provinciali, Associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche, Associazioni che svolgono attività interferenti con quella Sindacale.

**Restano valide** tutte le altre incompatibilità previste dal presente Regolamento, nonché le competenze a deliberarle stabilite dal Regolamento stesso.

### **Articolo 6**

**Ai fini** della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dall'art 17 dello Statuto USR e 7-9 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

**Tale situazione** può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 25 del Regolamento.

### **Articolo 7**

**Sono incompatibili** con qualsiasi altro incarico di Segreteria la carica Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto USR, di componente di Segreteria USR, di Segretario Generale e Segretario Aggiunto di UST e di componente di Segreteria UST. **Con decorrenza** dal XVIII Congresso Confederale Nazionale, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria e di seconda affiliazione, per le Federazioni di Categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

**Sono incompatibili** con incarichi di componenti di Segreteria Confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di Categoria Regionale di prima e seconda filiazione con più di 6 mila iscritti e le cariche di componente della Segreteria di Categoria Territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti.

**Le cariche di** Segreteria Regionali sono incompatibili con quelle di responsabili degli Enti CISL a qualsiasi livello.

**Le cariche di** Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di Segretario USR sono incompatibili con le cariche di Segretario UST, di FSR e di FST.

### **Articolo 8**

**Ai fini dell'applicazione** del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sull'incompatibilità di cui il successivo art.9 vengono di seguito definiti gli Enti, Associazioni, Società collaterali alla CISL.

**Sono Enti** collaterali della CISL gli Enti promossi dalla CISL ed i cui organi Dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della CISL (INAS).

**Sono Associazioni** collaterali alla CISL le Associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, della USR e delle UST e le Associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitariamente ad altre Organizzazioni e/o Associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa (Sicet – Adiconsum – Iscos – Anolf – Anteas – Bibliolavoro)

**Sono equiparate** agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le Associazioni costituite assieme alle altre Organizzazioni Sindacali Confederali e/o in forma paritetica con le Associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

**Sono società** collaterali alla CISL le Società di capitale le cui quote di proprietà della CISL, delle Federazioni di Categoria, della USR o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliare dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

**Rientrano nelle Società** collaterali alla CISL anche le Cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma di iniziativa dell'Organizzazione e i cui soci siano a maggioranza dei 4/5, Dirigenti dell'Organizzazione.

**Sono da considerare** agli effetti del presente Regolamento anche le Associazioni che hanno stipulati patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statuarie e/o regolamentari.

#### Articolo 9

Sono inoltre incompatibili:

- a) Gli incarichi di Segretario Generale Segretario Generale Aggiunto, e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di Enti, Associazioni o Società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il Dirigente Sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.
- b) Gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di Enti, Associazioni o Società, collaterali alla CISL.

**Gli incarichi** in Enti di origine contrattuale, ivi compresi gli Enti Bilaterali, e in Enti o Società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza Sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di componente di Segreteria delle strutture di Categoria.

**Sono compatibili** gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

**Sono altresì compatibili** gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di Enti e gli incarichi assunti all'interno di Associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

**L'assunzione** di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

**Rientrano nella** fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, Cral, Associazione ed Enti del dopolavoro.

**Ai sensi dei** commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di segreteria di struttura confederale.

#### Articolo 10

**L'identificazione delle** Associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale della UST che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia. **Spetta alla** segreteria della UST, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale della UST il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella Sindacale.

### Articolo 11

**Chi viene eletto** a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi, e entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza di quest'ultima.

**Fermo restando** la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in Associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, pena la decadenza dalla carica sindacale.

**Il Comitato Esecutivo** della USR e della UST ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità ex articolo 5 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

**Chi viene eletto** o assuma incarichi di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

**Il Dirigente Sindacale** che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

**Il candidato** alle cariche istituzionali di cui al precedente art. 5 – lettere a,b,c, del presente Regolamento, decade dalle cariche Sindacali eventualmente ricoperte.

**Fuori dai casi** espressamente disciplinati dallo Statuto e presente Regolamento, i Dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 15 dello Statuto decadono dalle cariche Sindacali.

**I soci dimissionari** o decaduti da cariche Sindacali ai sensi del citato art. 15 dello Statuto e dall'art.5 del presente Regolamento possono essere rieletti a cariche Sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a. Dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello Territoriale.;
- b. Dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello Regionale.
- c. Dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al Regionale.

### Articolo 12

**Il raggiungimento del** del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e Confederazione.

**I componenti delle** Segreterie di Categorie e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età a condizione che non siano titolari di pensione.

**Le disposizioni di** cui ai precedenti commi, non si applicano alle cariche di Segreterie nella Federazione Nazionale Pensionati a tutti i livelli.

**Le decadenze**, nei casi contemplati ai commi precedenti e nell'articolo 11 del presente regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza; a tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

**Spetta alle Segreterie** Regionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

**Spetta altresì** alla Segreteria Regionale Confederale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Unione Sindacale Territoriale.

### Articolo 13

**Ai fini dell'applicazione** dell'art.14 dello Statuto USR, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, si stabilisce che per i Segretari Generali e aggiunti USR/UST, di Federazione Regionale e di Federazione Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e Confederale, il periodo massimo è di tre mandati;

**Il Dirigente** Sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e Confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

**Il limite di 5 mandati** deve intendersi anche per i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di primo e secondo affiliazione di una Federazione di Categoria pluricomposta.

**Il Dirigente** che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a qualsiasi livello Confederale o di Federazione, non potrà essere rieletto nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'art. 14 comma 2 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di 3 mandati (12 anni).

### **CAPITOLO III - LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI CISL**

#### **Articolo 14**

I Comitati Esecutivi ai vari livelli (Unione Sindacale Regionale, Unione Sindacale Territoriale, di Federazioni Regionali e Territoriali di Categoria) sono competenti a designare i rappresentanti dell'Organizzazione in Enti, Associazioni, e/o Società esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art. 9 e l'esigenza di assicurare:

- la piena autonomia del sindacato;
- il più alto grado di rappresentatività, competenza e professionalità;
- la massima funzionalità degli organi sindacali.

#### **Articolo 15**

**Coloro che sono** investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria competente in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione Sindacale.

**Le Segreterie** relazioneranno al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

#### **Articolo 16**

**Le designazioni dei** rappresentanti, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dallo stesso art. 14 del presente Regolamento. **La accertata** sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell'atto di designazione.

**Nella rappresentanza** della CISL negli Enti previdenziali, Territoriali, Regionali e Nazionali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della FNP.

**Per le rappresentanze** di natura Categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di Categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alle Segreterie Confederali competenti per territorio.

**La Segreteria Confederale** competente per territorio può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari Confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali del designato.

#### **Articolo 17**

**Le questioni attinenti** ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione Sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nei Regolamenti Economici (Dirigenti e Operatori).

**PARTE II**  
**NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI**

**CAPITOLO IV - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI** (vedi articoli 5,25,28,29,8 e 42 dello Statuto)

**Articolo 18**

**Per la validità** delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

**Articolo 19**

**Le votazioni** degli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

Le proposte di Presidenza della società CAF (SICIL srl) le presidenze degli Enti e comunque tutte le altre nomine e designazioni avvengono per alzata di mano.

**Articolo 20**

**Nelle votazioni** non congressuali per le elezioni delle cariche (segreteria, esecutivo, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quante/i sono le/gli eleggendi.

**Tutte/i le/gli iscritte/i** sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

**La/Il Segretario/o Generale** e le/i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

**La composizione** delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- a) **Unione Sindacali Territoriali**, tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- b) **Unione Sindacale Territoriale** coincidente con l'Area Metropolitana e con un numero di iscritte/i **superiore a 70.000** e Unione Sindacali con un numero di iscritte/i superiore a 100.000 fino a 4 componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti a operatrici/operatori politiche/politici anche di zona, della UST;
- c) **Unione Sindacale Regionale**, con un numero di iscritte/i superiore a ~~260mila~~ 500mila, fino a ~~quattro~~ cinque componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- d) **Federazioni Territoriali** di Categoria, tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- e) **Federazioni Regionali** di Categoria, tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. Per la FNP, fino a quattro componenti con numero di iscritte/i superiore a 180mila. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- f) **Federazioni Regionali** di Categoria Regionalizzate o inter-Regionalizzate, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

**Per le Federazioni** di Categoria Regionali e Territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento da 3 a 5 componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni).

**Superato il periodo** di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

**Nelle stesse strutture** di Federazione di Categoria e Confederali a tutti i livelli che continuo, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla CISL superiore o pari al 20%, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

**Le elezioni** avvengono di norma su scheda bianca. Per l'elezione del Comitato Esecutivo o organismi similari, con il voto favorevole dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato Direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretario/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle/degli elettrici/elettori.

**Con analoga procedura** si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni, decadenza, pensionamento, decesso e quant'altro.

**Per le elezioni** dei Comitati esecutivi, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese

#### Articolo 21

**Nelle elezioni** vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti.

**A parità di voti** viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

### CAPITOLO V - DIMISSIONI DAGLI ORGANI

#### Articolo 22

**Le dimissioni dagli** organi di Segreteria non derivanti dalla applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statuarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tale scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

**Le dimissioni del** Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

### CAPITOLO VI - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

#### Articolo 23

**La durata degli** interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

**Per l'illustrazione** delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro, per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

**La Segreteria** dell'UST ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori territoriali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

#### Articolo 24

**Le assenze dalle** riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

**Le assenze** ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

**I componenti degli** organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

### CAPITOLO VII - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Omissis

**PARTE III**  
**NORME SUGLI ORGANI DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE**

**CAPITOLO VIII - IL CONGRESSO**

**Articolo 35**

**Il Consiglio Generale**, contestualmente all'indicazione di convocazione del congresso, emana il regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso stesso.

**Approva lo** schema di Regolamento del Congresso, fissando una partecipazione alle liste in proporzione alle/agli iscritte/i con l'obiettivo, di realizzare una effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

**Articolo 36**

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei congressi delle strutture orizzontali interessate a processi di accorpamento è affidata alle Usr.

**Articolo 37**

La FNP partecipa ai Congressi Confederali con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

**CAPITOLO IX - IL CONSIGLIO GENERALE**

**Articolo 38**

*Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati. La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista per la categoria dei pensionati, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma. Il Consiglio Generale della UST è pertanto così composto:*

- a) n. 33 componenti eletti nel Congresso dell'UST;
- b) un numero di componenti di diritto, designati o cooptati, non superiore a 32 non conteggiando in tale limite gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia, prevista per la categoria dei pensionati; i componenti sono determinati come segue:
  - un rappresentante per ogni Categoria, nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;
  - da altri rappresentanti, sempre per ogni Categoria secondo criteri proporzionali alla consistenza della stessa;
  - i rappresentanti della Categoria dei Pensionati (FNP) saranno n. 6;
  - da eventuali membri cooptati ai sensi dell'Art. 17 dello statuto. A tale scopo si riservano n. 2.
  - dalla rappresentante del Coordinamento Femminile.
- c) un numero ulteriore di componenti, che il Direttivo Territoriale della FNP eleggerà, qualora il Congresso elegga, sulla base del precedente punto a), un numero di componenti iscritti alla FNP inferiore a n.6, in modo tale da assicurare una presenza FNP nel Consiglio Generale non inferiore a n. 12.

**I rappresentanti** delle Categorie Territoriali, oltre i dirigenti responsabili, saranno eletti dagli organi direttivi delle categorie interessate prima della effettuazione del Congresso dell'UST.

Le categorie possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una equilibrata presenza di genere, di immigrati, di giovani nelle liste che tenga conto della presenza delle donne nelle rispettive realtà in attuazione dell'Art. 3 paragrafo h) dello Statuto Ust.

**In caso di vacanza** tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera a), questa verrà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP.

**In tal caso** la FNP avrà diritto a designare il membro subentrante.

**Al Consiglio Generale** partecipano con solo diritto di parola i Responsabili dell'Inas, del Caf, dello Ial, dell'Adiconsum, dell'IscoS, dell'Anolf, del Sicet, del Direttore di Bibliolavoro e dell'Anteas oltre i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL di cui all'art.3, ultimo comma, dello Statuto dell'Unione Sindacale Regionale e art.4 e 44 dello Statuto Confederale.

**Fanno inoltre** parte del Consiglio Generale, con diritto di parola, i presidenti dei Comitati di vigilanza degli Enti Previdenziali di estrazione CISL. Qualora un componente eletto nel Consiglio Generale UST per qualsiasi ragione ottenga il rilascio della tessera associativa in altro territorio, decade dal Consiglio Generale.

#### **Articolo 39**

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale di cui all'art. 38 venga eletto componente la Segreteria UST, ed opti quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario.

**I componenti** di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

#### **Articolo 40**

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per l'elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il **membro** più anziano di età dell'ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alle elezioni della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

#### **Articolo 41**

La convocazione ordinaria del Consiglio di Generale prevista dall'art. 17 dello Statuto della UST, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza-

La Segreteria, cinvia di norma 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Generale in una delle sue convocazioni annuali dovrà inserire nell'ordine del giorno una discussione sulla lettura di genere delle politiche dell'organizzazione.

**La convocazione** straordinaria prevista dall'Art.15 dello Statuto della UST, è effettuata dalla Segreteria che è tenuta a provvedere entro un mese dalla data della richiesta.

**La convocazione** può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora PEC (posta Elettronica Certificata).

#### **Articolo 42**

**In apertura dei** lavori di ogni sessione, si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici delle UST.

#### **Articolo 43**

**La Segreteria può** nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione.

**Su tali** comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

**Qualora un** componente del Consiglio Generale chiede di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

**La Segreteria ha** facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

#### **Articolo 44**

**La proposta di deliberare** la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'articolo 15 dello Statuto UST.

**Alla Convocazione** provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

**Decorso inutilmente** il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

**La decisione** sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

#### **Articolo 45**

**Il Consiglio Generale** può costituire Commissioni per materie specifiche o gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

**Su proposta** della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

**I componenti** delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria. Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

**Le commissioni** sono convocate dalla Segreteria.

**Per la Presidenza** e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

#### **Articolo 46**

**Sulle materie** di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

**A richiesta** di un terzo dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

#### **Articolo 47**

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostruzione del "plenum" di tale organo in sostituzione dei componenti vacanti.

### **CAPITOLO X - IL COMITATO ESECUTIVO**

#### **Articolo 48**

**Il Comitato Esecutivo** è composto:

- a. dalla Segreteria UST;
- b. dai componenti eletti dal Consiglio Generale nel numero fissato dal Consiglio stesso;
- c. dalla Responsabile del Coordinamento femminile.

**Al Comitato Esecutivo** partecipano come invitati con diritto di parola i responsabili dell'INAS, del CAF, dello IAL, dell'ADICONSUM, del SICET, dell'ANTEAS, dell'ANOLF, il Direttore di BIBLIOLAVORO e il Coordinatore Ufficio Vertenze.

**Possano inoltre** essere invitati al Comitato Esecutivo i rappresentanti delle associazioni o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL di cui all'articolo 3 ultimo comma dello statuto UST, dell'art.3 ultimo comma dello statuto dell'USR e art. 4 e 44 dello Statuto Confederale.

#### **Articolo 49**

**La convocazione del** Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione all'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non avvenga con esplicita motivazione di urgenza.

**La richiesta di** convocazione dell'Esecutivo da parte di 1/3 dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

**La Segreteria** è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

**La Segreteria trasmette**, di regola, ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

**Il Coordinamento** donne e per le pari opportunità ha l'obbligo di relazionare al Comitato Esecutivo, e ove non esistente al Consiglio Generale, almeno una volta all'anno, sulle attività svolte e le proposte elaborate.

#### Articolo 50

**Il Comitato Esecutivo** è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. **In caso di assenza** anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Regionale delegato a ciò dal Segretario Generale.

### PARTE IV

#### LE ARTICOLAZIONI DELL'UNIONE SINDACALE REGIONALE-TERRITORIALE

#### CAPITOLO XI - L'UNIONE SINDACALE REGIONALE, LE UNIONE SINDACALI TERRITORIALI E LE FEDERAZIONI SINDACALI REGIONALI

#### Articolo 51

**Le strutture** orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'ultimo comma dell'art. 38 dello Statuto Confederale, devono invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.

**In caso di** inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali.

**Oggetto della** riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

**Qualora l'oggetto** della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto Confederale e federale o da delibere degli organi orizzontali o federali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni

#### Articolo 52

**Le Federazioni Territoriali** di Categoria che fanno parte dell'USR dell'Unione Sindacale Territoriale a norma dell'art. 2 dello Statuto sono:

- 1) Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (Femca);
- 2) Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (Flaei);
- 3) Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca);
- 4) Federazione italiana metalmeccanici (Fim);
- 5) Federazione informazione, spettacolo, telecomunicazioni e appalti telefonici (Fistel);
- 6) Federazione agro-alimentare (Fai);
- 7) Unione Generale coltivatori (Ugc);
- 8) Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL Fp, CISLFps);
- 9) Federazione Scuola Università Ricerca (FSUR - 1 affiliazione)
- 10) Federazione Scuola (CISL SCUOLA - 2 affiliazione)
- 11) Federazione Università (CISL Università 2 affiliazione)
- 12) Federazione Innovazione e Ricerca (FIR - 2 affiliazione)
- 13) Sindacato dei lavoratori Poste (Slp)
- 14) Federazione italiana trasporti (Fit);
- 15) Federazione italiana sindacati terziario (Fist I affiliazione);
- 16) Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat - II affiliazione);
- 17) Federazione lavoratori somministrati autonomi ed atipici (Felsa II affiliazione);
- 18) Federazione italiana reti dei servizi del terziario (First);
- 19) Federazione della sicurezza (Fsn);
- 20) CISL Medici;
- 21) Federazione Nazionale pensionati (Fnp)

### Articolo 53

#### **Compete alle Unioni Sindacali Territoriali:**

- a) La rappresentanza e la funzione politica e organizzativa.
- b) La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche Territoriali.
- c) La gestione degli accordi e delle politiche Regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza.
- d) L'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sull'attuazione e la gestione degli accordi Sindacali di settore.
- e) La promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali.
- f) L'organizzazione e la gestione, in accordo con l'USR, in rapporto con le Categorie, gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL, dell'erogazione dei servizi alle/agli iscritte/i e alle/ai lavoratrici/lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti che regolano l'attività del patronato.
- g) Il coordinamento e il supporto alle strutture articolare nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe (RSL), in materia di tesseramento e proselitismo.
- h) La predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

### Articolo 54

#### **Compete alle Federazioni Sindacali Regionali:**

- a) Il coordinamento dell'attività politico-contrattuale dei sindacati Territoriali con particolare riferimento a quella di rilevanza Regionale;
- b) L'organizzazione, d'intesa con i sindacati Territoriali, della formazione Sindacale Categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di Categoria, integrandola con gli interventi formativi Categoriale e Confederale;
- c) Il sostegno ai sindacati Territoriali per le politiche contrattuali, di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- d) La gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- e) La titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è Regionale, nonché delle politiche di settore nella regione; queste ultime col coordinamento dell'Unione Sindacale Regionale;
- f) La predisposizione del bilancio consuntivo.

### Articolo 55

**Le singole** Federazioni Sindacali Regionali e le singole Unioni Sindacali Territoriali, debbono informare la Segreteria dell'USR di tutte le modifiche apportate ai loro Statuti e regolamenti di Attuazione; far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

**Esse debbono**, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro "effettivi" e presentare i loro bilanci consuntivi e preventivi.

**Qualora le** Federazioni Nazionali di Categoria, nel rispetto dell'art. 35 dello Statuto Confederale ritenessero, in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di articolazioni non coincidenti con la USR e le UST, dovranno comunque garantire, in corrispondenza delle stesse, la disaggregazione Categoriale della rappresentanza democratica, l'espressione delle stesse negli organismi dell'USR e delle UST, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi.

### Articolo 56

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Unioni territoriali fino ad un massimo di n° 3 componenti per le UST con meno di 50 mila iscritti escluse le tessere Giovani e fino ad un massimo di n° 5 per quelle con un numero di iscritti superiore;
- Federazioni territoriali di categoria fino ad un massimo di n° 3 componenti. Per le UST e le Federazioni Territoriali di categoria interessate da processi di accorpamento i componenti della segreteria potranno arrivare sino ad un massimo di 5, a prescindere dal numero di iscritti.

Eventuali ulteriori deroghe, per casi particolari, dovranno essere deliberate dal Consiglio Generale della USR interessata all'accorpamento delle strutture territoriali e proposte alla segreteria confederale. Nelle stesse strutture categoriali e orizzontali che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiore o pari al 30 per cento, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

La Segreteria per quanto attiene alle problematiche della pari opportunità, della valutazione dell'impatto di genere delle politiche dell'organizzazione e della conciliazione lavoro famiglia, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento donne e per le pari opportunità.

## **CAPITOLO XII - GLI ENTI, LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA' DELLA CISL**

### **Articolo 57**

**Gli Enti**, le Associazioni e le Società collaterali alla CISL sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello Regionale e Territoriale.

**E' previsto** un Coordinamento del Sistema Servizi a livello Regionale.

**Quando negli** statuti degli Enti e delle Associazioni, le Associazioni e le Società sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli Generali del livello di competenza.

**I Presidenti** e i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello Regionale e/o Territoriale, possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a 3 mandati congressuali.

**I loro incarichi**, così come previsto dal presente Regolamento, sono incompatibili con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che Confederali.

**Inoltre, gli incarichi** di presidenza o di responsabilità in Enti, Associazioni e Società collaterali alla CISL, sono incompatibili con analoghi incarichi in altri Enti, Associazioni e Società.

**Ai fini della** previsione di cui all'art. 7 dello Statuto USR, il collegio dei sindaci confederale non ha la competenza nei confronti di Enti ed Associazioni della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

**La Confederazione** può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle Società di servizi promosse o costituite dalle Strutture CISL.

**Per quanto** riguarda le Società che operano in regime di convenzione con società direttamente promosse dalla UST, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la UST stessa conferisce alle Società da essa costituite e promosse. Il Comitato Esecutivo dell'Unione Sindacale Territoriale potrà costituire altri Enti o Istituti che, senza fini di lucro, abbiano per obiettivo la crescita culturale e sociale dei lavoratori; potrà inoltre, costituire, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

## **PARTE V** **NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO**

## **CAPITOLO XIII - RESPONSABILITÀ E COMPETENZE**

### **Articolo 58**

**I beni mobili** ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della UST e degli enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati e inventariati.

**A tal fine** è istituita, a livello Nazionale, la "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli Enti, delle Associazioni, delle Società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

**Di tali beni** la UST disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statuarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

**La titolarità** di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla UST o alle singole strutture.

**Le persone** fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statuari interverranno i negozi giuridici e manifestazione di volontà avente comunque attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

**Dei beni** di qualsiasi natura, dislocati presso Organizzazioni aderenti o Territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

**Costoro dovranno** altresì, uniformarsi per quanto attiene ad ogni atto avente implicazione patrimoniale, al disposto di cui al comma precedente.

#### Articolo 59

**Le Organizzazioni**, confederale, categoriali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

**A tal fine**, le strutture Confederali e le Federazioni di Categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per i propri Dirigenti eletti, a copertura dei rischi “professionali” derivanti dalla carica elettiva.

**Nei rapporti esterni** i dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali che rispondono, a norma dell’art. 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell’esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l’obbligo per l’assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

**I dirigenti politici** delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

**Le strutture Categoriali** e orizzontali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

**Analogamente le** strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche-

### CAPITOLO XIV - BILANCI E REGOLE AMMINISTRATIVE

#### Articolo 60

**La elaborazione dei** bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell’Organizzazione, comprese le federazioni di categoria di seconda affiliazione, in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

**Essi devono essere** verificati dai Collegi Sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli Operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

- a) entro il 10 marzo dell’anno successivo dalle Federazioni Territoriali di prima e seconda affiliazione alle UST e alle Federazioni Regionali di Categoria;
- b) entro il 20 marzo dell’anno successivo dalle Federazioni Regionali di prima e seconda affiliazione alle USR e alle Federazioni Nazionali di Categoria;
- c) entro il 15 aprile dell’anno successivo dalle UST, USR e Federazioni Nazionali di Categoria di prima e seconda affiliazione alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo.

Entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere alle USR-USI il proprio bilancio consolidato. Sarà cura delle USR-USI e delle Federazioni nazionali di categoria trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

**Ai bilanci** dovranno essere allegate due schede contenenti:

- i trattamenti economici in atto per tutti i Dirigenti ed Operatori di forza;
- il Regolamento di rimborsi spese.

**Le Strutture** che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

**I bilanci** consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

**Ogni anno** la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione “on-line” del bilancio consolidato.

**Le strutture sono** inoltre impegnate ad informare gli iscritti dei contenuti dei bilanci, attraverso appositi schemi informativi, e/o la pubblicazione on-line del bilancio.

**Tutte le strutture** sono tenute a dotarsi di un Regolamento Economico – Normativo comprensivo della modalità dei rimborsi spese per il personale.

**Le UST**, le FSR e le FST adotteranno il Regolamento tipo Confederale e conseguente Regolamento USR, salvo, per le FSR e FST il caso in cui la rispettiva Federazione Nazionale approvi un proprio regolamento a valere per tutti i livelli della stessa Federazione.

**I Regolamenti** Economici – Normativi per il personale devono essere approvati dai rispettivi organi competenti e trasmessi ai livelli superiori (orizzontali e verticali) dell’Organizzazione.

## **PARTE VI**

### **ATTIVITA’ ISPETTIVE**

#### **CAPITOLO XV - ISPEZIONI**

##### **Articolo 61**

**La Confederazione** ha facoltà di effettuare attraverso i suoi Uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle Organizzazioni Categoriali e Territoriali a qualsiasi livelli.

**Le ispezioni** sono promosse dalla Segreteria Confederale nell’interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Confederale.

**Delle ispezioni** devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rivelazioni risultanti dei relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli artt. 47, 48 e 49 dello Statuto Confederale.

## **PARTE VII**

### **ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI**

#### **CAPITOLO XVI - OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO**

##### **Articolo 62**

**Le strutture** che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli Confederali dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall’approvazione del Regolamento Confederale o su esplicita richiesta della Segreteria Confederale.

**In caso di** ulteriore inadempienza, la Segreteria Confederale può avanzare richiesta al Collegio Confederale dei Probiviri, perché dichiari la nullità delle norme in contrasto ai sensi dell’art. 55 dello Statuto Confederale.

##### **Articolo 63**

**La Federazione** Nazionale Pensionati, ferma restando per la stessa, l’inapplicabilità della disposizione di cui al 5 e 7 comma dell’art. 13 del presente Regolamento, potrà stabilire un più ampio e diverso limite di età, quale causa di cessazione dalle cariche di Segreteria ai vari livelli, sempre che tale limite, per sua congruità consenta l’effettivo esercizio delle stesse, sul piano politico ed operativo.

##### **Articolo 64**

Nei casi in cui le strutture fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili sino alla formazione del Regolamento delle strutture stesse, le norme del presente regolamento.